

conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, senza che siano sottoposti a trattamenti specifici di riduzione dei rischi. È inoltre opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 anche per consentire l'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, se sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'articolo 157 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

- (4) I prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a rigorosi trattamenti di riduzione dei rischi e gli ovoprodotti contenuti in prodotti composti a lunga conservazione presentano solo rischi limitati tanto dal punto di vista della sanità animale quanto da quello della sanità pubblica. L'ingresso nell'Unione di tali merci dovrebbe pertanto essere consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, ma elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne, di prodotti lattiero-caseari o di ovoprodotti.
- (5) Al fine di evitare indebiti oneri amministrativi per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti che presentano bassi rischi per la sanità animale, all'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione delle partite dovrebbe essere consentito di firmare la dichiarazione di cui all'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (6) Le norme previste nel regolamento delegato (UE) 2020/692 integrano quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente in un unico atto. Per motivi di chiarezza e affinché le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/692 siano applicate in modo efficace, è opportuno che anche queste siano stabilite in un atto delegato unico che preveda una serie completa di prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (8) Poiché il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1) l'articolo 162 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 162

Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso nell'Unione di partite dei seguenti prodotti composti è consentito solo se i prodotti composti di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione dei prodotti specifici di origine animale contenuti in tali prodotti composti:

- a) prodotti composti contenenti prodotti a base di carne;
- b) prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti;
- c) prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro.»;

